



REPUBBLICA ITALIANA

181/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n. **59913** del ruolo generale, proposto da **CORDA Elia**, nato a Buddusò (SS), l'1.3.1952 (c.f. CRDLEI52C01B246Y), rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ballero ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec *bendettoballero@legalmail.it*,

contro

il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna;

il Procuratore Generale della Corte dei conti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 9/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, pubblicata in data 19.1.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 14.6.2024, il relatore, il P.M., nella

persona del V.P.G. Antongiulio Martina, nonché l'avv. Ballero.

Svolgimento del processo

Con l'epigrafata sentenza la Sezione territoriale, in parziale accoglimento della domanda attorea, proposta all'esito delle indagini avviate dalla Procura regionale dietro segnalazione di danno erariale trasmessa dalla polizia tributaria, ha condannato il Corda al pagamento dell'importo di € 27.804,53, - tenuto conto del concorso causale di altri soggetti non convenuti in giudizio, ex art. 83, comma 2, c.g.c. - a titolo di responsabilità amministrativo-contabile gravemente colposa, derivante dallo scorretto (o comunque non idoneamente documentato), utilizzo di somme relative al funzionamento del gruppo consiliare regionale di appartenenza ("Progetto Sardegna", prima e "Partito Democratico-L'Ulivo", poi), nel periodo 22.7.2004-18.3.2009.

A mezzo del presente gravame l'appellante reitera, sotto forma di motivi di doglianza, le argomentazioni rimaste disattese in prime cure, riguardanti:

- il difetto di giurisdizione del giudice adito;
- la prescrizione dell'azione di responsabilità, dovendosi individuare il *dies a quo* per il computo del relativo termine nel momento della presentazione del rendiconto annuale all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, come da consolidata giurisprudenza;
- l'inerenza delle spese contestate per costi attinenti al mantenimento della sede del Gruppo Consiliare in Olbia (per locazione dell'immobile, utenze varie, segreteria, ecc.), nonché per la remunerazione di alcune consulenze giuridiche e la valenza giustificativa dei documenti a

tal fine esibiti;

- in subordine, l'erronea quantificazione del danno, tenuto conto della concomitante condotta omissiva degli uffici regionali deputati al controllo dei rendiconti, sottostimata dai primi giudici, che dovrebbe condurre alla sua condanna per non oltre il 30% del *quantum* contestato.

Conclude, pertanto, l'appellante, in via principale, per la riforma *in parte qua* della sentenza e il rigetto integrale della domanda attorea; in via gradata, chiede ridursi ulteriormente l'importo del documento addossabile, tenuto conto del concorso causale innanzi evidenziato.

Ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale, puntualmente replicando alle avverse argomentazioni, instando per il rigetto del gravame, siccome infondato.

Con successiva memoria l'appellante ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo, subordinatamente, la rimessione della relativa questione di massima alle Sezioni Riunite in caso di mancata adesione del Collegio al benevolo formante giurisprudenziale formatosi in punto di prescrizione sullo specifico caso dei gruppi regionali sardi.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, riportandosi, infine, alle richieste di cui ai propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

L'appello è fondato, andando accolto - in via dirimente, quale ragione più "liquida" della decisione, con assorbimento delle ulteriori questioni agitate dalle parti in giudizio - il motivo di gravame

riguardante la prescrizione dell'azione pubblicistica risarcitoria.

Invero, intende la Sezione dare continuità al proprio indirizzo, formatosi su analoghe controversie riguardanti la rendicontazione delle spese effettuate dai gruppi consiliari sardi nel medesimo periodo qui in rilievo (da ultimo, cfr. sent. n. 2/ 2024 e la giurisprudenza ivi richiamata), peraltro in consonanza col pregresso orientamento di altre Sezioni d'appello, unanimemente pronunciatesi sul punto (*amplius et ex plurimis*, Sez. II App., sent. n. 144/2023; Sez. III App., sent. n. 307/2023).

Come già chiarito in tali reiterati precedenti, cui *breviter* questo Collegio rimanda, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., il sistema sardo di controllo delle spese effettuate dai gruppi consiliari regionali, siccome delineato dal quadro normativo (ll. rr. nn. 2/1966 e 37/1995), nonché amministrativo operante *in subiecta materia* (i.e.: le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Sardegna nn. 293/93, 131/96 e 37/95), consentiva di rendere oggettivamente conoscibile l'illecito *de quo agitur* sin dalla presentazione del rendiconto annuale.

Ciò in quanto il rendiconto e la relazione di accompagnamento, illustrativa dell'impiego delle somme (quest'ultima delineata, in particolare, dalla precitata delibera n. 293/1993), consentivano una chiara percezione dell'utilizzo dei fondi, sicché eventuali distonie o irregolarità avrebbero dovuto essere oggetto di controlli successivi, da parte dell'amministrazione danneggiata, non effettuati (e per tale motivo si è richiamato, nella sentenza impugnata, in ottica attenuativa, l'art. 83

c.g.c.), senza che possa indebitamente procrastinarsi il *dies a quo* a un momento successivo.

La riferita tesi appare, del resto, anche intimamente coerente all'accertato concorso causale proprio dell'ufficio di presidenza – statuizione, si noti, non impugnata dal requirente - in ordine al controllo dei rendiconti, ciò che logicamente presuppone l'idoneità dei medesimi a fungere da *input* per l'avvio dei controlli sulla regolarità della spesa, nella specie mancati.

Nella specie, inoltre, la condanna in primo grado in sede contabile è avvenuta a titolo di *colpa grave* – statuizione anch'essa non oggetto di gravame da parte della Procura, nonostante i differenti effetti giuridici che ne discendono – la quale, sebbene non sia ontologicamente incompatibile con la diversa, successiva e intenzionale condotta di occultamento del danno (*amplius*, C. conti, SS.RR. n. 2/QM/2017), idonea a procrastinare ulteriormente *et ex lege*, il *dies a quo* dell'*exordium praescriptionis*, richiede, però, *a fortiori* uno sforzo da parte dell'attore pubblico circa la prova di tale intenzionale atteggiamento dissimulatorio.

Nel caso di specie, peraltro, la Procura regionale neanche contestò siffatto doloso occultamento, sicchè l'introduzione di tale *thema decidendum* solo in questo grado di giudizio potrebbe sconfinare nella violazione del divieto di *nova* in appello, ex art. 193 c.g.c.

Corrispondentemente, anche la sentenza impugnata non ha ravvisato alcun doloso occultamento nella condotta del prevenuto (cfr. pag. 13), spostando in avanti, però, inopinatamente (ed erroneamente),

il *dies a quo* del termine prescrizione, attraverso una ricostruzione del concetto di conoscibilità oggettiva che appare, in realtà, coincidente con la *conoscenza in concreto* propria del doloso occultamento.

Nonostante risulti in atti una condanna penale del Corda in prime cure per alcuni episodi di peculato – tuttavia, in appello c’è stato il definitivo proscioglimento di costui per prescrizione anche per tali episodi – la circostanza rimane irrilevante in sede contabile, non essendo stata nè contestata, nè provata, l’intenzionale dissimulazione della spesa indebita, idonea a impedire la prescrizione dell’azione risarcitoria.

Invero, la “mera” condanna penale per il delitto di peculato, in quanto non intrinsecamente connotata da attività di *immutatio veri* o diversamente fraudolenta (a differenza del reato di truffa, ad esempio, ove il doloso occultamento può ritenersi *in re ipsa* in ragione delle particolari modalità criminose), non consente alla Procura di avvalersi *de plano* del più agevole regime prescrizione previsto dall’art. 1, comma 2, l. n. 20/94, dovendo dimostrare specificamente quelle condotte intenzionali, commissive od omissive, che impediscano all’amministrazione danneggiata di conoscere del danno nei suoi contorni essenziali (in termini, cfr., *ex plurimis*, C. conti, Sez. II App., sent. n. 67/2023, e Sez. I App., sent. n. 46/2024, in consimili vicende).

Anzi, paradossalmente, maggiormente si prospettasse in astratto la devianza dalle finalità istituzionali delle somme contestate, di più facile e immediata percezione, in conclamata assenza di modalità dissimulatorie, anche in forma omissiva, si appaleserebbe il danno,

con conseguente più facile rilievo da parte degli organi deputati al controllo interno della rendicontazione.

In definitiva, dunque, venendo in contestazione le annualità 2004-2009, per le quali l'ultima rendicontazione è stata presentata all'ufficio di presidenza nei primi mesi di ciascuno degli anni successivi, la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta solo nel luglio del 2020, non è stata evidentemente idonea a interrompere proficuamente il decorso del termine prescrizionale quinquennale che ne occupa.

Concludendo, alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà riformata e, per l'effetto, rigettata interamente la domanda risarcitoria avanzata dal Pubblico Ministero.

Le spese di difesa e di giudizio vengono compensate, ex art. 31, secondo e terzo comma, c.g.c., in ragione della definitiva assoluzione dell'appellante per motivi attinenti a questione preliminare di merito.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **CORDA Elia** ed iscritto al n. **59913** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto: a) rigetta l'azione risarcitoria promossa dal Pubblico Ministero per intervenuta prescrizione; b) compensa interamente le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.6.2024.

L'ESTENSORE

F.to Aurelio Laino

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 30/07/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi